

Pietro Campanile

Il giusto processo minorile nella giurisprudenza della Corte di cassazione

Roma, 13 febbraio 2012

1. Premessa. Il giudizio minorile e il rito camerale - 2 Evoluzione del giudizio minorile nel segno del giusto processo 3 - Rappresentanza legale e processuale nei giudizi in materia di affidamento - 4 - l'audizione del minore - 5 La nomina del curatore speciale - 6 La giurisdizionalizzazione del procedimento.

1 - La questione di una tutela piena ed efficace della posizione dei soggetti minori di età nei procedimenti che riguardano, in generale, il loro *status* ovvero le loro aspettative o condizioni in ambito sociale e familiare, e che si articolano, attraverso un sistema variegato di competenze e di procedure - come tale da tempo sottoposto a critiche¹ - è stata avvertita, soprattutto dalla dottrina, ancor prima delle modifiche della Costituzione consistenti nell'introduzione nel nostro ordinamento dei principi del giusto processo.

Ci si interrogava, in particolare, sulle ragioni in base alle quali i procedimenti riguardanti minorenni, per lo più caratterizzati, con aspetti più o meno diversificati in ragione delle rispettive nature, dal rito camerale, fossero in buona sostanza rimasti insensibili ai processi di riforma che avevano investito il procedimento civile nei suoi più vari aspetti, ed ai significativi progressi registrati sul piano sostanziale².

¹ Su tale aspetto cfr. Danovi, *Il riparto delle competenze tra giudice minorile e giudice ordinario: il tribunale unico della famiglia*, in *Dir.Fam Pers.*, 2011, 257 e ss.

² A. Proto Pisani, *Per un nuovo modello di processo minorile*, in *Foro It*, 1998, V, 124.

Il motivo di fondo deve essere individuato nella prospettiva - culturale e giuridica - nella quale si colloca prevalentemente l'attività del giudice minorile: il perseguimento dell'interesse del minore (*“principio cardine del nostro ordinamento giuridico”*) sovrasta qualsiasi altra esigenza³. In tale ottica quei diritti in ordine al cui esercizio il minore, pur essendone titolare, non è ritenuto in grado di compiere una valutazione completa, debbono essere tralasciati, appunto, in considerazione dell'interesse del soggetto, che – come viene da più parti affermato - rappresenta “una parte sostanziale del processo” : tale interesse deve essere fatto proprio e perseguito dal giudicante, tanto più che *“nell’ambito dei rapporti familiari raramente si pongono in conflitto due diritti soggettivi contrapposti?”*.

Alle lacune ed alle inadeguatezze del procedimento camerale nel tempo si è tentato di sopperire affermandosi la necessità di ricorrere, in via integrativa, alla disciplina del processo ordinario⁴, e, quanto alle esigenze difensive vere e proprie, attraverso un realistico adattamento del giudizio camerale, inteso come “contenitore neutro”, nell'ambito del fenomeno della c.d. cameralizzazione dei diritti⁵.

³ A.C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, a cura di Luigi Fatiga, Bologna, 2008. 37 ss.. Per un'interessante ed aggiornata rassegna della valutazione dell'interesse del minore nell'ambito della giurisprudenza CEDU, cfr. M.G. Ruo, *Tutela dei figli e procedimenti relativi alla crisi della coppia genitoriale nella giurisprudenza della CEDU*, in *Dir.fam.pers.*, 2011, 1004 ss.

⁴ Cass., Sez. Un, 19 giugno 1996, n. 5629; Cass., 16 luglio 2005, n. 15100.

⁵ Cfr. Montesano Arieta, *Trattato di Diritto Processuale Civile*, Padova, 2002, Vol. II, Tomo secondo, pagg. 1082 ss.

In proposito si riteneva che il procedimento in camera di consiglio non fosse, di per sé, contrastante con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.. Si affermava, invero, che il problema della scelta concreta del procedimento da adottare fosse problema di politica processuale, riservato alla discrezionalità del legislatore, purché non si verificasse violazione di specifici precetti costituzionali e la scelta non fosse viziata da irragionevolezza, aggiungendosi che *“l'inosservanza del diritto di difesa non preclude la possibilità che la relativa disciplina si conformi alle speciali caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti, purché ne vengano assicurati lo scopo e la funzione, cioè la garanzia del contraddittorio, in modo che sia escluso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti”*⁶.

2 - Un sistema processuale così delineato non poteva non risentire di una serie di fattori esterni che ne imponevano un doveroso ripensamento, con riferimento alla tutela delle parti e soprattutto, del minore.

Non può omettersi di richiamare la significativa incidenza della Convenzione di diritti del fanciullo di New York del 1991, alla convenzione di Strasburgo del 1996, ribadita nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁷, alla quale il Trattato di Lisbona attribuisce valore giuridico. Com'è noto, vengono consacrati i valori fondamentali della dignità umana, libertà, uguaglianza, solidarietà, si

⁶ Corte cost., 30 giugno 1988, n. 748.

⁷ Nizza, 7 dicembre 2000.

afferma la centralità della persona, riconoscendosi specifici diritti che coinvolgono la vita familiare e il rapporto genitori-figli.

Vanno altresì richiamate le linee guida per una “giustizia a misura di minore”, varate dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 17 novembre 2010.

Quanto ai giudizi che più strettamente investono le relazioni familiari, non deve trascurarsi il rilievo che hanno sempre più rivestito i fenomeni della trasformazione della famiglia da multigenerazionale in mononucleare⁸, le sempre più marcate accentuazioni delle istanze individuali e, quindi, la preminenza dei diritti dei singoli rispetto all’interesse della famiglia⁹ dapprima considerato prioritario, e, sotto il profilo normativo, le importanti tappe costituite dall’introduzione del divorzio, dalla riforma del diritto di famiglia, finalizzata alla realizzazione del principio della parità dei diritti e dell’eguaglianza fra i coniugi, fino alla più recente introduzione dell’affidamento condiviso, con l’affermazione del principio della bigenitorialità e della sostanziale eguaglianza dei diritti dei figli naturali rispetto a quelli legittimi..

In presenza di tali convergenti, ed a volte dirompenti, fattori di trasformazione, idonei ad incidere in maniera veramente significativa, rendendola problematica, anche sulla distribuzione delle competenze, l’affermazione dei principi del giusto processo - mediante la ri-

⁸ S.Patti, *Il principio famiglia e la formazione del diritto europeo della famiglia*, in *Famiglia*, 2006, pagg., 519 ss.

⁹ Sul fenomeno della c.d. privatizzazione delle relazioni familiari, cfr. M. Sesta, *Manuale di diritto di famiglia*, Padova, 2011, p. 6.

formulazione dell'art. 111 Cost. con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 e la sempre maggiore consapevolezza della necessità di conformarsi alle convenzioni internazionali in materia - ha investito molteplici aspetti del giudizio minorile, facendo maggiormente avvertire le esigenze di una profonda revisione e ponendo, al tempo stesso, la necessità di rinvenire delle risposte coerenti con la specificità e con la delicatezza degli interessi in gioco.

Gli aspetti inerenti al principio di legalità, alla garanzia del contraddittorio, alla parità delle parti, alla terzietà e all'imparzialità del giudice, e - secondo alcuni - anche alla ragionevole durata del processo, hanno consentito di rilevare molte carenze del giudizio minorile, anche se non si è mancato di sottolineare l'esigenza di cogliere in una dimensione olistica la pregnanza di altri precetti altrettanto importanti come quelli sanciti negli artt. 2, 30, 31, 34, 35, 37 e 38 della Costituzione¹⁰.

Sotto tale profilo un imprescindibile punto di riferimento è costituito dalla nota pronuncia della Corte costituzionale n. 1 del 30 gennaio del 2002, con la quale si è affermata l'esigenza di un'interpretazione adeguatrice, alla luce dei principi del giusto processo, delle norme contenute negli artt. 737 e segg. cc.p.c. e dell'art. 336 c.c....

In tale direzione vanno segnalate le decisioni della Corte di cassazione che hanno affermato la necessità del pieno e completo con-

¹⁰ Su tale aspetto, Moro, Op. cit., pagg. 16 ss.

traddittorio delle parti nell'acquisizione dei mezzi di prova documentali nel rito camerale in appello, sia in tema di determinazione dell'assegno a favore del coniuge separato, che nel giudizio di divorzio¹¹.

3 - Nell'ambito dei giudizi in materia di affidamento, la cui natura contenziosa ha assunto una connotazione sempre più marcata proprio in ragione della preponderanza - pur nella loro peculiare connotazione "relazionale - dei diritti individuali, si pone il problema della partecipazione, della rappresentanza e della tutela dei soggetti minori di età¹².

Con riferimento ai procedimenti di separazione e di divorzio, la S.C., confermando un indirizzo già espresso dalla Corte costituzionale¹³, ha escluso che potesse attribuirsi qualità di parte processuale al minore¹⁴, dapprima rilevando che *"la tutela della famiglia e dei figli nel giudizio di divorzio, è garantita dall'intervento obbligatorio del P.M., ai*

¹¹ Cass., 28 maggio 2003, n. 8547; Cass., 27 maggio 2005, n. 11319.

¹² Sul tema Tommaseo, *Rappresentanza e difesa del minore nel processo civile*, in *Fam e dir.*, 2007, p. 409; Id., *Le nuove norme sull'affidamento condiviso:b) profili processuali*, ivi, 206, pagg. 388 ss.; *La Corte costituzionale sul minore come parte nei processi della giustizia minorile*, ivi, 2011, pagg. 547 ss; L. Querzola, *Il processo minorile in dimensione europea*, Bologna, 2010, *passim*, ma specialmente pagg. 83 e ss; Moro, *op.cit.*, pagg. 465 ss, in cui si afferma, fra l'altro, che *"la mancanza di una previsione di carattere generale per tutte le procedure giudiziarie che coinvolgono interessi personali di grande rilevanza per il minore si traduce in una drastica riduzione dell'effettiva possibilità di tutela di questi, perché viene a mancare nel procedimento proprio la voce del soggetto maggiormente interessato in quanto profondamente coinvolto in una decisione che segnerà irreversibilmente tutta la sua vita"*;

¹³ Corte cost., 14 luglio 1986, n. 185; Corte cost., 22 novembre 2000, n. 528.

¹⁴ Un tentativo in tal senso si rinviene nella giurisprudenza di merito (Trib. Genova, 1° aprile 1982, in *Dir. fam. pers.*, 1982, 1178 ss; Corte app. Genova, 28 ottobre 1999, *Dir. fam. pers.*, 2001, 907 ss., con nota di Piccaluga, *"La rappresentanza del minore e la nomina di un curatore speciale"*.

*sensi dell'art. 5 della legge in esame e dell'art. 70 c.p.c.*¹⁵, ed in epoca successiva affermando, con motivazione più articolata, che “*dal riconoscimento del diritto di essere ascoltato non può inferirsi quello di essere parte nel processo, finché la legitimatio ad processum non sia conferita positivamente dal legislatore, in generale o con riguardo ad una determinata categoria di rapporti giuridici*”¹⁶.

Più recentemente, in tema di intervento degli ascendenti nel giudizio in materia di affidamento (e alla connessa disciplina del diritto di visita) di minori, la corte di cassazione¹⁷ ha ribadito come all'intervento in questione fosse ostativa la carenza della qualità di parte in capo al minore, in quanto la titolarità “*del diritto alla conservazione delle relazioni affettive con i nuclei di provenienza genitoriale non è sufficiente, in mancanza di una previsione normativa - come quella introdotta con la L. n. 149 del 2001, che ha previsto che nei procedimenti in materia di adottabilità ed in quelli di cui all'art. 336 c.c., il minore sia presente in giudizio assistito da un difensore - a ritenere che altri soggetti diversi dai coniugi siano legittimati ad essere parti?*”.

Il tema è stato recentemente affrontato dalle Sezioni unite, che, nell'ambito di una complessa vicenda, richiamando la nota pronuncia del giudice delle leggi n. 1 del 2002, hanno sostenuto, con riferimento alla posizione dei minori, che i medesimi, pur non potendo considerarsi parti del procedimento, “*sono stati esattamente ritenuti*

¹⁵ Cass., 13 luglio 1992, n. 8475.

¹⁶ Cass., 10 ottobre 2003, n. 15145.

¹⁷ Cass., 16 ottobre 2009, n. 22081, in *Dir. fam. pers.*, 2010, 4, con nota di Danovi : “*Ancora inammissibile l'intervento dei nonni nella separazione e nel divorzio*”.

*portatori di interessi contrapposti o diversi da quelli dei genitori, in sede di affidamento o di disciplina del diritto di visita del genitore non affidatario, e, per tale profilo, qualificati parti in senso sostanziale*¹⁸. Sulla base di tale rilievo le sezioni unite hanno dichiarato la nullità del decreto impugnato – emesso nell’ambito di un procedimento ex art. 710 c.p.c. – affermando il principio secondo cui l’assenza di una motivata giustificazione in merito all’omessa audizione di minore dodicenne, o ultradodicenne, o dotato di capacità di consapevole discernimento, se infradodicenne, produce la nullità del procedimento per violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo.

4 – Il tema dell’audizione del minore, in effetti preesistente all’introduzione dell’art. 155 sexies cod. civ., essendo essa prevista sia dall’art. 12 della Convenzione di New York, dall’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con l. n. 77 del 2003, nonché dagli artt. 371 e 316 cod. civ. nonché dalla legge n. 184 del 1983¹⁹, nelle recente giurisprudenza della Corte di cassazione ha trovato una sostanziale rivalutazione, in quanto - a prescindere dall’attuazione o meno, tramite l’ascolto, del principio del contraddittorio - è innegabile che si tratti di uno strumento imprescindibile per consentire l’acquisizione al processo delle aspirazioni,

¹⁸ Cass., Sez. un. 21 ottobre 22238, in *Dir. fam. pers.* 2010, pagg. 106 ss, con nota di M.G. Ruo “*The long, long way del processo minorile verso il giusto processo*”; ibidem, pagg. 1567, con nota di S. Tarricone “*Le S.U. civili e la giustizia minorile: nuovi passi verso l’effettività della tutela impartita, tra fonti interne e spazio giuridico internazionale*”; in Guida al Diritto, 2009, n. 48, con nota di Finocchiaro, *Separazione:viola il principio del contraddittorio la mancata audizione del minore in giudizio*.

¹⁹ P. Di Marzio, L’audizione del minore nei procedimenti civili, in

delle aspettative, delle relazioni affettive, delle opinioni e dei bisogni del minore, tanto più che ascoltarlo, tanto dal punto di vista psicologico che sotto il profilo giuridico, “significa capirlo”²⁰.

Nel ribadire l’obbligatorietà dell’ascolto²¹, la Corte ne ha precisato la funzione e i contorni, osservando che il rilievo attribuito alla volontà del minore, purché munito di capacità di discernimento²², nei provvedimenti che il giudice è chiamato ad emanare “nel suo interesse”, costituisce “conseguenza rilevante della nuova concezione non più incentrata sul minore “oggetto” di tutela, ma sul minore “soggetto” titolare di diritti soggettivi perfetti, autonomi ed azionabili”, ragion per cui “la sua audizione (pur quando sia facoltativa), non può essere qualificata un atto di indagine, ovvero un accertamento su di esso, rientrando nella categoria di quelli rivolti a convincere il giudice in ordine alla sussistenza o meno di determinati fatti storici, bensì lo strumento diretto per raccogliere le opinioni nonché le valutazioni ed esigenze rappresentate dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto; e nel contempo per consentire al giudice di percepire con immediatezza, attraverso la voce del minore e nella misura consentita dalla sua maturità psicofisica, le esigenze di tutela dei suoi primari interessi.”²³

²⁰ L.Querzola, Op.cit. pag. 51.

²¹ Già affermata, ancor prima della citata Cass., n. 22238 del 2009, anche da Cass., 16 aprile 2007, n. 9094. Tale principio è riferibile, di regola, al giudizio di primo grado: Cass., 14 giugno 2010, n. 14216.

²² Sulla capacità di discernimento cfr G. Scardaccione, *La capacità di discernimento del minore*, Dir.fam.pers., 2006, 1319 ss.

²³ Così Cass., 26 marzo 2010, n. 7282. In senso conforme, Cass., 26 gennaio 2011, n. 1838.

Da tali premesse, cui si ricollega l'esigenza di evitare che l'audizione del minore possa subire condizionamenti di alcun genere, si è escluso il diritto dei genitori e/o dei difensori a presenziare all'atto, precisandosi che in ogni caso il contraddittorio potrà formarsi in ordine alle valutazioni dell'esito dell'audizione, per come verbalizzata.

E' stato altresì precisato che l'audizione, che può essere anche delegata a un organo più appropriato e professionalmente competente²⁴, non è prescritta in via assoluta, bensì rimessa alla valutazione del giudice, che, qualora ritenga il minore non sufficientemente maturo, è comunque tenuto a privilegiare l'interesse superiore dello stesso a non essere esposto alle presumibili conseguenze negative derivanti dal relativo coinvolgimento emotivo²⁵

5 - Il valore e il significato della nozione di parte sostanziale, da intendersi come il “soggetto nella cui sfera giuridica si producono gli effetti del provvedimento giudiziale”²⁶, da un lato rimanda alla problematica scaturente – in talune fattispecie - dalla titolarità, in capo al minore, della *legittimatio ad causam* ma non della *legittimatio ad processum*, con la conseguente necessità di ricorrere al meccanismo della rappresentanza legale, dall'altro, quando la prima manchi, a “un fe-

²⁴ Cass. 26 marzo 2010, n. 7282.

²⁵ Cass., 16 giugno 2011, n. 13241.

²⁶ F. Tommaseo, *La Corte costituzionale sul minore come parte nei processi della giustizia minorile*, in *Fam e dir.*, 2011, pagg. 547 ss.

nomeno di interposizione soggettiva al confine fra la rappresentanza e la sostituzione processuale”²⁷.

La stessa Corte costituzionale, con la recente pronuncia n. 83 del 2011, in relazione alla mancata previsione di tutela, per il figlio che non abbia raggiunto i sedici anni di età, nell’art. 250, quarto comma c.c., ha posto in rilievo come, oltre alla necessità dell’audizione - esplicitamente richiamando Cass. n. 22238 del 2009 - un’interpretazione sistematica e coordinata delle norme contenute nella Convenzione dei diritti del fanciullo di New York, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176, nella Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 20 marzo 2003, n. 77, degli artt. 155-sexies 244, c. 4, 264, c. 2, 273, primo comma, 279, terzo comma, 360 e 366 cod. civ. , impone di considerare la nomina di un curatore speciale, in base alla disposizione contenuta nell’art. 78 c.p.c., come istituto costituente l’espressione “*di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all’incapace*”.

Ma il terreno sul quale la realizzazione dei principi del giusto processo può dirsi maggiormente compiuta è certamente quello relativo all’applicazione della disciplina, novellata con la l. n.149 del 2001, della l.4 maggio 1983, n. 184. Per altro le pronunce di legittimità al riguardo, tenuto conto del considerevole ritardo con cui la nuova normativa è entrata in vigore, sono piuttosto recenti.

²⁷ F. Tommaseo, *ibidem*, nota 7.

Con tale riforma, nella quale il legislatore in maniera tangibile ha determinato la trasformazione del giudizio di adozione da processo del giudice a processo delle parti, abolendo l'iniziativa officiosa del Tribunale, prevedendo un procedimento contenzioso sin dall'inizio a cognizione piena e, soprattutto, attribuendo al minore la qualità di parte sia sostanziale che processuale.

A tale riguardo sono intervenute, da parte della S.C., importanti puntualizzazioni, essendosi affermato che, avendo il giudizio di adottabilità di un minore carattere contenzioso *ab initio*, e che, assumendo il minore stesso la qualità di parte a tutti gli effetti, non potendo per altro riconoscersi al Tribunale per i minorenni la funzione generica di difensore del minore, così determinandosi una commistione fra giudice e difensore incompatibile con l'esigenza di terzietà e di imparzialità, deve attribuirsi al minore un difensore tecnico, nominato dal proprio rappresentante legale²⁸.

E' stato altresì precisato che, mentre il conflitto di interessi tra minore e genitore è *in re ipsa*, quello con il tutore è solo potenziale, ed il relativo accertamento deve essere compito in astratto ed *ex ante*, dovendosi comunque escludere che il tutore, pur se nominato nel corso del procedimento²⁹, versi sempre e comunque, anche soltanto potenzialmente, in conflitto di interessi con il minore³⁰.

²⁸ Cass., 17 febbraio 2010, n. 3805.V anche Cass., 19 maggio 2010, n. 12290. A tale riguardo va richiamato il principio secondo cui, ove il tutore, ovvero il curatore speciale, rivestano la qualità di avvocato, possono stare in giudizio personalmente, ferma restando la distinzione dei ruoli (Cass., 14 luglio 2010, n. 16533).

²⁹ Giova segnalare, in proposito, l'attribuzione della relativa competenza al Tribunale per i minorenni e non al giudice tutelare: Cass., 31 marzo 2010, n. 7941.

³⁰ Cass., 14 luglio 2010, n. 16553.

L'eventuale sussistenza di tale conflitto deve essere dedotta dal P.M. ovvero da uno dei soggetti indicati dall'art. 10 della l. 28 marzo 2001, n. 149, ed accertato in concreto dal giudice : tale denuncia, essendo finalizzata alla rimozione preventiva del conflitto, nonché all'immediata sostituzione del rappresentante legale con il curatore speciale dal momento in cui la situazione d'incompatibilità si è determinata, non può più essere prospettata nelle ulteriori fasi del giudizio al solo fine di conseguire la declaratoria di nullità degli atti processuali compiuti in seguito a una situazione non denunciata³¹

Si è ulteriormente precisato che in caso di ritardata costituzione del difensore del minore o di mancata assistenza da parte di costui ad uno o più atti processuali, non consegue l'automatica declaratoria della nullità dell'intero processo o dell'atto e di tutti quelli successivi, in quanto tale sanzione presuppone l'allegazione e la dimostrazione, da parte del P.M. o degli altri soggetti legittimati, del reale pregiudizio che la tardiva costituzione o la mancata partecipazione all'atto abbia comportato per la tutela effettiva del minore.

6 – In linea generale, pur nella brevità della presente occasione, deve porsi in evidenza come la giurisprudenza della S. C. sia orientata a favorire il processo di giurisdizionalizzazione del processo minorile, nella consapevolezza che la realizzazione del giusto processo debba avvenire attraverso il reale esercizio delle attività difensive in tutte le

³¹ Cass., 19 luglio 2010, n. 16870; Cass., 26 marzo 2010, n. 7281.

fasi del giudizio, che deve essere disciplinato da regole certe e, quindi, sottoposto al vaglio di legittimità.

Sotto tale profilo vanno segnalate importanti decisioni sempre più orientate nel senso della ricorribilità in cassazione dei provvedimenti di potestà. In proposito vanno richiamate le seguenti decisioni: Sez. Un., 2 novembre 2011, n. 16864, in materia di giurisdizione, 24 marzo 2011, n. 6481, in tema di giurisdizione, in tema di regolamento di competenza ad istanza di parte.

Particolare rilievo assume la decisione n. 6319 del 21 marzo 2011, con la quale si è affermato che il decreto emesso ai sensi dell'art. 317 bis cod. civ. ha natura sostanziale di sentenza, presentando il requisito della decisorietà, risolvendo una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività, con efficacia assimilabile, "rebus sic stantibus" a quella del giudicato; in conseguenza, in relazione a tale decreto, debbono applicarsi i termini di impugnazione dettati dagli art. 325 e 327 cod. proc. civ., trattandosi di appello mediante ricorso, e non di reclamo ex art. 739 cod. proc.. In definitiva, la predeterminazione dei ruoli delle parti e del giudice, la realizzazione di un giusto processo regolato dalla legge, richiede un intenso sforzo interpretativo e tempi certamente non brevi: a tale compito sono chiamati, oltre la corte di cassazione, anche e soprattutto i giudici del merito che si occupano di relazioni familiari e di tutela dei minori, i quali lo assolvono in maniera assidua e completa, non solo attraverso l'interpretazione e l'applicazione dei principi del giusto processo come emergenti anche dalla giurispru-

denza CEDU, ma anche attraverso la creazione di protocolli che consentono di ovviare alla disomogeneità della disciplina.